

N. 00671/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00916/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2011, proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. Marco Di Giuseppe, Antonino Galletti, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 8.9.2011 (prot. n. 0006723) con cui è stato comunicato che l'Ispettorato Generale (13^a Divisione) ha rigettato l'istanza di trasferimento ex art.

42 bis D. Lgs. 151/2001 datata 3.7.2011 per l'asserita carenza dei requisiti di legge, ".. in quanto l'attuale posizione di sovrannumerarietà della provincia di Terni (82 unità a fronte delle 78 previste), non consente disponibilità di corrispondente posizione retributiva", nonché

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con gli atti impugnati, ivi inclusa, ove occorra, l'ignota e mai comunicata nota n. 7063 del 8.8.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare *prima facie* fondato, visto che l'art. 42-*bis* del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. parla di "...*sede di servizio ubicata nella stessa provincia...*" (concetto che non appare quindi riferibile all'ambito territoriale provinciale);

- sussiste indubitabilmente il *periculum in mora*;

- la domanda cautelare va pertanto accolta, ai fini del trasferimento temporaneo della ricorrente presso uno dei comandi indicati nella domanda presentata 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 13 dicembre 2012;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)